

XIX legislatura

**A.S 1264:**

**“Disposizioni in materia di lavoro”**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2024

n. 193



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1264: “Disposizioni in materia di lavoro” (Approvato dalla Camera dei deputati». NL193, ottobre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i> ).....	4
Articolo 3 ( <i>Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto</i> ).....	5
Articolo 4 ( <i>Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici</i> ).....	6
Articolo 5 ( <i>Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale</i> ).....	7
Articolo 6 ( <i>Sospensione della prestazione di cassa integrazione</i> ).....	7
Articolo 7 ( <i>Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenni</i> ).....	8
Articolo 8 ( <i>Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali</i> ).....	10
Articolo 9 ( <i>Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro</i> ) .....	11
Articolo 10 ( <i>Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di somministrazione di lavoro</i> ) .....	11
Articolo 11 ( <i>Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali</i> ) .....	12
Articolo 12 ( <i>Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni</i> ) .....	12
Articolo 13 ( <i>Durata del periodo di prova</i> ).....	13
Articolo 14 ( <i>Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile</i> ) .....	13
Articolo 15 ( <i>Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato</i> ).....	14
Articolo 16 ( <i>Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative</i> ) .....	14
Articolo 17 ( <i>Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti</i> ).....	15
Articolo 18 ( <i>Unico contratto di apprendistato duale</i> ) .....	16
Articolo 19 ( <i>Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro</i> ) .....	17
Articolo 20 ( <i>Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro</i> ) .	17
Articolo 21 ( <i>Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità</i> ) .....	18
Articolo 22 ( <i>Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili</i> ) .....	19
Articolo 23 ( <i>Dilazione del pagamento dei debiti contributivi</i> ) .....	19

Articolo 24 ( <i>Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> ) .....	21
Articolo 25 ( <i>Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva</i> ) .....	22
Articolo 26 ( <i>Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house</i> ).....	22
Articolo 27 ( <i>Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali</i> ).....	22
Articolo 28 ( <i>Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego</i> ).....	27
Articolo 29 ( <i>Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto</i> ).....	28
Articolo 30 ( <i>Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610</i> ) .....	28
Articolo 31 ( <i>Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103</i> ).....	33
Articolo 32 ( <i>Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche</i> ).....	33
Articolo 33 ( <i>Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia</i> ).....	35
Articolo 34 ( <i>Permessi non retribuiti</i> ) .....	35

## **PREMESSA**

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

### **Articolo 1**

#### ***(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008:

- la lettera a), sostituendo il comma 2 dell'articolo 12, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati (già prevista a l.v., con diversa composizione), composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpellato investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato;
- la lettera b), aggiungendo l'articolo 14-*bis* (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro), stabilisce che entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti;
- la lettera c), aggiungendo il comma 4-*bis* nell'articolo 38, stabilisce che il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3 (ai sensi del quale per lo svolgimento delle funzioni di medico competente in oggetto sono necessari sia il conseguimento dei crediti formativi minimi previsti dal programma di educazione continua in medicina sia la maturazione di una quota non inferiore al 70% di tali crediti minimi nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro"), ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4;
- la lettera d), intervenendo sull'articolo 41, in materia di sorveglianza sanitaria:
  - prevede che la visita medica preventiva in fase preassuntiva costituisca una delle modalità di adempimento dell'obbligo di visita medica preventiva;
  - sopprime l'ipotesi che la visita preassuntiva possa essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal dipartimento di prevenzione dell'ASL, anziché dal medico competente;

- prevede che il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione;
- prevede l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, solo qualora detta visita sia ritenuta necessaria dal medico competente; qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- differisce dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine per la ridefinizione di condizioni e modalità di accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcool;
- individua l'ASL come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente in luogo del riferimento all'organo di vigilanza.

La lettera e), sostituendo i commi 2 e 3 dell'articolo 65, consente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2). Inoltre il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell'INL che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo (comma 3).

La lettera f), modificando l'articolo 304, comma 1, lettera b), abroga i commi da 3 a 5 dell'articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, relativi agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, incluse le relative sanzioni amministrative da 100 a 500 euro in capo al datore di lavoro per ciascun lavoratore non risultante in regola e da 50 a 300 euro in capo al lavoratore.

Il comma 2 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT**, riferita al testo iniziale dell'articolo, ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che le presenti modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le eventuali ulteriori attività di controllo da parte delle amministrazioni interessate sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro rappresenta che, proprio al fine di incrementare le attività di vigilanza e verifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si procederà nei prossimi mesi alla assunzione dei vincitori del concorso per 1.024 unità di personale ispettivo tecnico, previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021. Conferma, pertanto, di poter dare attuazione all'ampliamento della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Precisa inoltre che, relativamente alla disposizione finalizzata ad individuare senza incertezze la ASL come struttura alla quale avanzare ricorso avverso i giudizi del medico competente, la stessa ASL, quale organo di vigilanza, già espletava tale attività antecedentemente alle modifiche inserite all'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del

2008 dal decreto-legge n. 146 del 2021. Inoltre, segnala che il funzionamento della Commissione per gli interPELLI non determina nuovi oneri e fabbisogno di personale, in quanto non è stata prevista una modifica del numero dei componenti ma soltanto un diverso profilo professionale di alcuni di essi, i quali, peraltro, non percepiscono alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Con riferimento, inoltre, alle attività di competenza del Ministero della salute fa presente che le attività di controllo relative alla formazione del medico competente ad effettuare la sorveglianza sanitaria sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente afferenti alle risorse finanziarie del Ministero della salute e rientrano nella Missione 020 Tutela della salute -Programma 001 del Ministero della salute dedicato, tra l'altro, alle attività di prevenzione e promozione della salute umana.

La RT conferma poi la neutralità finanziaria della disposizione in materia di tessere di riconoscimento, senza che si preveda alcuna ulteriore abrogazione di sanzioni, rispetto al quadro normativo attualmente vigente. La disposizione sanzionatoria a riguardo (articolo 55, comma 5, lett. i), del d.lgs. n. 81 del 2008) resta, difatti, in vigore senza alcuna modifica.

Viene infatti evidenziato che l'obbligo contenuto nell'articolo 36-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006 – secondo cui “nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento (...) i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (...)” – e sanzionato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore e in capo al lavoratore con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro è già totalmente contenuto in altre disposizione del decreto legislativo n. 81 del 2008. Si fa riferimento in particolare:

- all'articolo 26, comma 8 secondo il quale “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”, la cui violazione è punita ai sensi dell'articolo 55, comma 5, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore;

- all'articolo 20, comma 3, secondo il quale “i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”, la cui violazione è punita, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

Viene dunque evidenziato che gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ricomprendono quelli dell'articolo 36-*bis* che si va ad abrogare in quanto i primi

sono riferiti a tutte le ipotesi di appalto e subappalto mentre i secondi sono limitati esclusivamente all'ambito dei "cantieri edili". Si ricorda che le attività nell'ambito dei cantieri edili sono tutte svolte in regime di appalto e subappalto e pertanto presidiate dagli obblighi e dalle sanzioni generali del decreto legislativo n. 81 del 2008.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, della limitata portata innovativa delle disposizioni che potrebbero implicare conseguenze di carattere finanziario per le PP.AA. e del già previsto incremento dell'organico dell'INL, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 2**

### ***(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)***

Il comma 1 dell'articolo in esame novella l'articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 314 del 2001 (*Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi*). In particolare il comma 1 consente al datore di lavoro di ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio (attualmente il ricorso va presentato al CdA dell'INAIL in relazione a provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con esclusione dei provvedimenti concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per la prevenzione degli infortuni e l'igiene dei luoghi di lavoro, limitatamente al primo biennio di attività, e per l'andamento infortunistico e l'oscillazione del tasso supplementare di tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, per i quali l'articolo 2 del citato decreto prevede il ricorso del datore di lavoro direttamente alla sede territoriale dell'INAIL), contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, riguardanti:

- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
- c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge n. 88 del 1989.

Il comma 2 dispone che i ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

Il comma 2 dell'articolo in esame novella l'articolo 2 del regolamento di cui al DPR n. 314 del 2001 (*Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico*). In particolare il comma 1 consente al datore di lavoro di ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000.

Il comma 2 dispone che i ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

Il comma 3 dell'articolo in esame novella l'articolo 4 del regolamento di cui al DPR n. 314 del 2001 (*Modalità di presentazione dei ricorsi*). In particolare il comma 1 stabilisce che i ricorsi di cui agli

articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche (obbligo di nuova introduzione) entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti (attualmente dalla piena conoscenza degli atti impugnati).

Il comma 4 dell'articolo in esame, sostituendo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 38 del 2000, permette al datore di lavoro di ricorrere, contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 (quindi riguardanti datori di lavoro la cui classificazione è disposta direttamente dall'INAIL), alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio (attualmente invece al CdA dell'INAIL). La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico (ai sensi del quale il datore di lavoro che promuove ricorso deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta).

Infine il comma 5 prevede che i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 314 del 2001 e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2000, siano decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, atteso che in sostanza le norme decentralizzano verso le direzioni regionali dell'INAIL adempimenti ora affidati al consiglio di amministrazione dello stesso ente, in relazione alla possibilità che le strutture regionali debbano affrontare oneri aggiuntivi si fa presente che il rappresentante del Governo ha assicurato che le stesse “potranno provvedere alla trattazione dei ricorsi attribuiti alla loro competenza dalle novelle introdotte dall'articolo 2 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che le direzioni regionali competenti per territorio sono già coinvolte a legislazione vigente nel procedimento previsto per i ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL, rispetto ai quali svolgono la necessaria attività istruttoria”<sup>1</sup>.

Appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che l'obbligo di presentazione dei ricorsi con modalità telematiche non richieda l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'INAIL o che l'eventuale operazione di aggiornamento sia sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili per la manutenzione e l'adeguamento dei predetti sistemi.

### **Articolo 3**

#### ***(Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto)***

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 1, comma 304, della legge n. 190 del 2014, prevede che:

---

<sup>1</sup> V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle giunte e commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

- anche le prestazioni versate dall'INAIL (e non solo dall'INPS), direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale siano corrisposte con riserva (lett. *a*));
- l'istituto bancario e la società Poste italiane Spa siano tenuti alla loro restituzione all'INAIL (e non solo all'INPS) qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto (lett. *b*));
- nel caso in cui i soggetti abbiano ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o ne abbiano avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o abbiano svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, siano obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INAIL (e non solo dell'INPS) (lett. *c*));
- l'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo siano tenuti a comunicare all'INAIL (e non solo all'INPS) le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente (lett. *d*)).

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che la norma in esame appare suscettibile di determinare effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, posto che essa introduce per le prestazioni versate dall'INAIL un meccanismo di semplificazione analogo a quello introdotto per l'INPS dall'articolo 1, comma 304, della legge di bilancio per il 2015, al quale, unitamente alle disposizioni di cui ai commi 302 e 303, erano ascritti effetti di risparmio pari a 11 milioni di euro annui.

#### **Articolo 4**

##### ***(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)***

Il comma 1 dispone che i ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge n. 493 del 1999, sono decisi dalla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n. 1124 del 1965.

Il comma 2 fissa il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 in 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorso inutilmente 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.

Il comma 3 abroga la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 (ai sensi della quale le decisioni sui ricorsi, in unica istanza, spettano al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale costituito presso L'INAIL. Il termine per ricorrere al comitato è di 90 giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorso inutilmente 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria).

Il comma 4 abroga i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000 (attuativi della disposizione abrogata dal comma precedente).

Il comma 5 prevede che i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 5**

***(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale)***

Il comma 1, aggiungendo un comma all'articolo 2 del decreto-legge n. 663 del 1979, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS dai medici necroscopi sono messe a disposizione dell'INAIL. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che gli eventuali aggiornamenti dei sistemi di comunicazione e informatici dei due istituti appaiono di limitata portata, e quindi gestibili a valere sulle ordinarie risorse di bilancio stanziare per tali tipologie di attività, e considerato che le predette comunicazioni avverranno comunque – come assicurato dal rappresentante del Governo – “nell'ambito delle modalità di condivisione delle informazioni tra i due istituti già previste a legislazione vigente”<sup>2</sup>. Inoltre l'INAIL potrebbe più precocemente cessare l'erogazione di somme non più dovute per decesso dell'assistito, riducendo i costi e i rischi correlati alle procedure per la ripetizione dell'indebito.

### **Articolo 6**

***(Sospensione della prestazione di cassa integrazione)***

Il comma 1 sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il nuovo articolo 8 (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa) è costituito dai seguenti 2 commi:

il comma 1 stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate (eliminando l'attuale deroga prevista per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, per i quali il trattamento è soltanto sospeso);

il comma 2 conferma che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.

---

<sup>2</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

**La RT** afferma che la modifica di cui al comma 1 potrebbe potenzialmente generare minori spese per prestazioni in ragione del superamento della disciplina della sospensione del trattamento di integrazione salariale attualmente previsto per i lavoratori che svolgono attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi; ciò posto, in via prudenziale, non si ascrivono effetti in termini di finanza pubblica.

Il secondo comma elimina qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione (indicate dall'attuale comma 3 dell'articolo 8 quali "imprese fornitrici di lavoro temporaneo") in quanto la comunicazione inviata dalle stesse non riveste un carattere preventivo, atteso che la normativa speciale (di cui al comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 181 del 2000) ne consente l'invio "entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione". La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 7**

#### ***(Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne)***

Il comma 1 sostituisce il comma 937 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (che reca la disciplina sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti) con i seguenti:

- il comma 937 (novellato) dispone che, in caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 (da eseguire appunto da parte dei liberi professionisti per i loro clienti) sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione (anziché dal giorno del ricovero) fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- il comma 937-*bis* (aggiuntivo) stabilisce che le disposizioni dei commi da 927 a 944 (inerenti alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari per conto dei clienti) si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, ai fini della verifica della quantificazione dell'onere andrebbero acquisiti elementi (quali ad esempio l'incidenza annuale dei parti delle libere professioniste; il tasso di incidenza dei ricoveri per infortuni e malattie gravi di figli minori di età) necessari alla ricostruzione della platea potenzialmente interessata dalle modifiche, nonché i dati relativi all'ammontare dei versamenti tributari per i soggetti assistiti da un professionista ai fini del versamento delle imposte, che potrebbero essere oggetto di sospensione e il cui termine di pagamento potrebbe essere differito all'esercizio successivo. Sul punto il rappresentante del Governo ha aggiunto che “ai fini dell'identificazione della platea dei lavoratori liberi professionisti potenzialmente interessati dalle modifiche normative introdotte dalle predette disposizioni, sono stati considerati i soggetti appartenenti ai codici ATECO relativi ai servizi forniti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali, dai revisori contabili, periti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, nonché dai consulenti del lavoro. Al riguardo, fa presente che in assenza di dati puntuali volti a quantificare la numerosità degli eventi riconducibili alle fattispecie considerate dall'articolo 7 e considerando che la platea dei professionisti del settore fiscale e tributario è composta per circa il 34% da soggetti di sesso femminile e per circa il 42% da genitori di figli minorenni, si è stimato prudenzialmente che gli eventi di sospensione possano essere pari al 10% di quelli stimati con riferimento all'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021”<sup>3</sup>. Tali informazioni aggiuntive, tuttavia, non forniscono gli elementi quantitativi per un riscontro della platea e degli importi dei versamenti oggetto di sospensione.

Si fa presente poi che la norma in esame prevede, in relazione all'evento più probabile e frequente fra quelli ora previsti, ovvero il parto, un periodo di sospensione di notevole lunghezza, verosimilmente in genere più ampio rispetto ai periodi di sospensione attualmente previsti. Pertanto, considerando che la RT alla norma originaria ascriveva oneri pari a 21 milioni di euro per il primo anno di sua applicazione, la quantificazione in oggetto, pur in assenza di dati analitici, potrebbe essere sottostimata, anche senza considerare la fattispecie aggiuntiva di cui al comma 937-*bis*.

Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento all'imputazione delle minori entrate per il solo anno 2024, primo anno di applicazione della norma, considerato che, essendo la norma di carattere permanente, per ciascuno degli anni successivi dovrebbe riscontrarsi una compensazione fra le minori entrate derivanti dal differimento dei versamenti all'esercizio seguente e le maggiori entrate derivanti dai versamenti differiti dall'esercizio precedente, in analogia a quanto rappresentato dalla RT riferita alla disposizione originaria. Tuttavia, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento, andrebbe

---

<sup>3</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il fondo utilizzato presenta risorse per oltre 24 milioni di euro per il 2024, e alla luce della sua natura, che induce a escludere la sussistenza di interventi già programmati a valere sul medesimo fondo.

## **Articolo 8**

### ***(Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali)***

Il comma 1, aggiungendo il comma 11-*bis* nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, stabilisce che per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-*bis* del medesimo articolo 26, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-*bis* (ai sensi del quale per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 i fondi assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale), determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal medesimo decreto interministeriale, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale.

Il comma 2 dispone che il suddetto decreto interministeriale è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** afferma che la norma permette di fornire ai fondi di nuova costituzione una dotazione iniziale che permetta l'erogazione delle prestazioni fin dalle prime fasi di operatività del fondo. Si precisa che dal trasferimento di patrimonio così come delineato non deriva la possibilità di riconoscere ulteriori prestazioni. Tale disposizione non costituisce alcun aggravio per le finanze pubbliche.

**Al riguardo**, atteso che una quota parte del Fondo di integrazione salariale viene trasferita nei Fondi di solidarietà bilaterale di nuova costituzione, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo che detto trasferimento non pregiudichi l'adempimento di prestazioni assicurate dal Fondo di integrazione salariale, anche se va osservato che si ridurrà altresì l'insieme delle prestazioni erogabili, in corrispondenza all'iscrizione ai nuovi fondi di soggetti provenienti dal Fondo di integrazione salariale. Il mantenimento dell'equilibrio finanziario andrebbe comunque confermato. Sollecitato sul punto, il rappresentante del Governo si è limitato a ribadire il contenuto del dispositivo<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

## **Articolo 9**

### ***(Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro)***

Il comma 1, inserendo il comma 3-*bis* nell'articolo 12 (che disciplina i fondi per la formazione e l'integrazione del reddito) del decreto legislativo n. 276 del 2003, in considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del PNRR, consente l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 (derivanti dalla contribuzione in capo ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione dei lavori somministrati) in deroga alle previsioni del comma 3 (ai sensi del quale le iniziative finanziate con i predetti contributi sono attuate nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro o, in sua assenza, dai fondi di cui al successivo comma 4).

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che la norma prevede, peraltro a parità di importi, un diverso e più flessibile assetto delle finalizzazioni di risorse di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.

## **Articolo 10**

### ***(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di somministrazione di lavoro)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2015:

- la lettera a), intervenendo sull'articolo 31, prevede che l'assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti previsti per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato. Sopprime poi la previsione, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, che consente all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;
- la lettera b), integrando l'articolo 34, comma 2, stabilisce la disapplicazione, per i soggetti assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (ai sensi del quale al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-*bis*) in sostituzione di altri lavoratori), in caso di impiego di soggetti disoccupati, che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

**La RT**, riferita al testo originario delle disposizioni in esame (*ex* articolo 5), afferma che le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione della loro natura ordinamentale.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale delle modifiche introdotte.

### **Articolo 11**

***(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)***

Il comma 1 dispone che l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 (ai sensi del quale, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali) si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del DPR n. 1525 del 1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e il fatto che alla norma ora oggetto di interpretazione autentica non erano stati ascritti effetti finanziari.

### **Articolo 12**

***(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce la possibilità di attribuire, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità a favore dei dipendenti a tempo indeterminato delle Regioni inquadrati nei profili professionali per le attività di comunicazione e informazione che hanno prestato servizio a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle suddette amministrazioni, in data antecedente all'entrata in vigore del C.C.N.L.

La norma non si applica al personale già beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 9, ovvero ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni, ai quali in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti esser stato applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli

specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, ai quali è stato riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del T.U.P.I., con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'articolo in esame è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, va osservato che la disposizione in esame è volta a consentire il riconoscimento di una specifica indennità agli addetti agli uffici Stampa inquadrati nei profili di cui all'articolo 18-*bis* del C.C.N.L 2016-2018 del comparto Funzioni locali<sup>5</sup>, destinata a coloro che abbiano i requisiti indicati, nei soli limiti delle risorse disponibili in sede di contrattazione integrativa nella dotazione dell'ente.

Trattandosi di norma facoltativa che opera nell'ambito delle risorse disponibili non ci sono osservazioni; sarebbe comunque utile acquisire elementi di stima in merito all'entità della spesa prevista e alle risorse disponibili.

### **Articolo 13** ***(Durata del periodo di prova)***

Il comma 1, integrando l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2022 (che si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui non è parte la pubblica amministrazione), facendo salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, stabilisce la durata del periodo di prova in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

**La RT** assicura che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di intervento normativo volto alla mera disciplina delle tempistiche del periodo di prova.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 14** ***(Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)***

Il comma 1, modificando l'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge n. 81 del 2017, fissa il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile (a legislazione vigente il termine dell'adempimento non è individuato espressamente). Il termine viene dunque fissato entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni

---

<sup>5</sup> Per tale personale è previsto l'inquadramento nelle aree professionali D e C del comparto per le Funzioni locali. Cfr. ARAN, *Accordo con le Organizzazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili di informazione*, 7 aprile 2022.

successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

**La RT** afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di intervento normativo di carattere ordinamentale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 15**

#### ***(Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato)***

Il comma 1 destina, a decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017 (il quale destina annualmente 15 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015, relativo al contratto di apprendistato professionalizzante), alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato (evidentemente in tutte le sue tipologie) ai sensi del capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

**La RT** afferma che la norma prevede una copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, per un importo pari allo stanziamento già definito dall'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 16**

#### ***(Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative)***

Il comma 1 incrementa le risorse destinate all'attuazione della legge n. 40 del 1987 (la quale prevede l'erogazione di contributi per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative) di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare sia per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato come tetto di spesa, che per quelli di copertura, atteso che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della RGS - sul Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disponibili quasi 2 miliardi di euro per l'anno 2024.

## **Articolo 17** ***(Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti)***

Il comma 1 esclude l'applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (ai sensi della quale il regime forfetario fiscale previsto per i lavoratori autonomi non trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro), nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Il comma 2, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, esclude altresì l'applicazione della causa ostativa di cui sopra nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati. Il rappresentante del Governo ha precisato che la riduzione dell'ambito di esclusione previsto dalla normativa vigente, non determina [...] effetti negativi in termini di gettito rispetto a quanto già scontato nel bilancio dello Stato, in quanto la norma recepisce gli orientamenti consolidati dell'Agenzia delle entrate, che già applica ai rapporti oggetto dell'articolo in esame la disciplina relativa al regime forfetario”<sup>6</sup>.

**Al riguardo**, si premette che l'articolo in esame sembra determinare un ampliamento dei soggetti che possono optare per il regime forfetario agevolato. Si ricorda, sul punto, che la RT all'articolo 1, commi 9-11, della legge di bilancio 2019, che ha ampliato l'ambito di applicazione del regime forfetario (con l'incremento dei limiti reddituali e la soppressione di alcuni requisiti di accesso) quantificava effetti negativi riferiti al complesso delle norme, a regime, pari a circa 1,4 miliardi annui, dal che si evince che a tale regime sono ascritti effetti onerosi. Viceversa, a una deroga al regime di esclusione per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professione, introdotta dall'articolo 1-bis,

---

<sup>6</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, non erano stati ascritti effetti finanziari. In relazione a tale ultimo intervento si rammenta che il Governo con Nota del 4 febbraio 2019 precisò che la disposizione definiva la portata e l'ambito di applicazione proprio della misura anti elusiva contenuta nell'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014 (ovvero della misura ora in esame), in materia di regime forfetario. In particolare, la Nota chiarì che la misura contenuta nella stessa lettera trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. La Nota affermò che dal punto di vista finanziario la disposizione non comporta variazioni di gettito rispetto a quanto già scontato nel Bilancio dello Stato. Si osserva tuttavia che la deroga in esame appare di più ampia portata rispetto a quella a cui si riferiva la citata Nota.

In relazione alla precisazione fornita dal rappresentante del Governo sarebbe opportuno fornire maggiori chiarimenti sull'asserito orientamento dell'amministrazione fiscale<sup>7</sup> e confermare che sulla base di esso sono già costruiti i tendenziali di entrata.

Va infine ricordato che in un secondo momento il rappresentante del Governo ha invece ricondotto l'asserita neutralità della norma al fatto che “gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, introdotto dalla Commissione di merito, trovano copertura finanziaria a legislazione vigente. Evidenzia, infatti, che, al momento della stima degli effetti finanziari derivanti, in termini di gettito, dall'introduzione del regime forfetario, era stata prudenzialmente considerata una platea sufficientemente ampia tale da consentire, in assenza di ulteriori oneri, l'estensione applicativa del suddetto regime ora operata dal richiamato articolo 17”<sup>8</sup>. Tale asserzione non sembrerebbe trovare riscontro nella RT alla legge n. 190 del 2014, istitutiva del regime forfetario.

## **Articolo 18** **(Unico contratto di apprendistato duale)**

Il comma 1, sostituendo il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dispone che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto (di apprendistato), previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

- a) apprendistato professionalizzante (come già previsto a l.v.), allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;

---

<sup>7</sup> Sul punto il rappresentante del Governo ha richiamato “l'esistenza di diversi interpellati e risoluzioni dell'Agenzia delle entrate che hanno chiarito, nel corso degli anni, l'ambito applicativo del regime forfetario introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014”, senza tuttavia riportare i relativi riferimenti per un'autonoma verifica.

<sup>8</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 25 settembre 2024.

- b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale (innovazione normativa), secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, posto che le disposizioni in esame sostituiscono il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2023, relativo alla trasformazione del contratto di apprendistato, prevedendo che il contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, possa essere trasformato, oltre che in apprendistato professionalizzante (come a legislazione vigente), anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, si può ipotizzare un ampliamento dei soggetti in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, il che potrebbe a sua volta essere suscettibile di determinare maggiori oneri, correlati alle agevolazioni contributive previste per il sistema di apprendistato nel suo complesso, atteso che il lavoratore appena diplomato potrebbe non avere interesse per l'apprendistato professionalizzante.

## **Articolo 19**

### ***(Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)***

Il comma 1, inserendo il comma 7-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 (recante disciplina sulle dimissioni volontarie e sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall'articolo 26. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

**La RT** afferma che l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rivestendo carattere ordinamentale.

**Al riguardo**, nulla da osservare, data la natura ordinamentale delle norme, che incidono su una disposizione peraltro corredata di una specifica clausola di invarianza finanziaria (comma 6 dell'articolo 26).

## **Articolo 20**

### ***(Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro)***

Il comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 (in materia di procedure semplificate di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro), dispone che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle regole tecniche per l'adozione, nei procedimenti di cui al comma 1, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che il comma 1 non prescrive ma semplicemente consente la modalità telematica per i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro e alla luce della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 3.

### **Articolo 21**

***(Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)***

Il comma 1, intervenendo sull'alea dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 145 del 2018, estende la sua applicazione fino al 30 dicembre 2023 (il comma 446 stabilisce che nel triennio 2019-2021 le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di ulteriori specifiche condizioni che prevedono, fra l'altro, l'espletamento di procedure concorsuali e selettive).

**La RT** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per l'intervento è già previsto un finanziamento a regime pari a 20.014.762 euro annui a decorrere dal 2022 e la norma si limita a modificare il termine entro il quale le assunzioni possono essere effettuate.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che le assunzioni devono avvenire, per espressa disposizione della disciplina ora prorogata (articolo 1, commi 446-449, della legge di bilancio per il 2019), nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, e che la RT dà conto delle risorse disponibili per le assunzioni, nei cui limiti possono essere evidentemente confermate valide (riguardando la disposizione l'anno 2023) le assunzioni effettuate nel corso del 2023. Si ricorda che le procedure concorsuali e selettive sono state oggetto di uno specifico finanziamento.

## **Articolo 22**

### ***(Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili)***

Il comma 1, sostituendo la lettera d) del comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, conferma la possibilità per ciascuna delle parti coinvolte in cessioni di immobili di adempiere all'obbligo di attestare l'ammontare della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e introduce l'alternativa di attestare il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 23**

### ***(Dilazione del pagamento dei debiti contributivi)***

Il comma 1, inserendo il comma 11-*bis* nell'articolo 2 del decreto-legge n. 338 del 1989, autorizza l'INPS e l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con apposito decreto interministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.

Il comma 2 dispone la cessazione dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'articolo 116, comma 17, della legge n. 388 del 2000, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. La norma prevede che nei casi previsti dal comma 15, lettera a), del medesimo articolo 116 (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa e mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato), il pagamento rateale possa essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità previsti.

**La RT** ribadisce che il comma 1 modifica la disciplina del pagamento rateale dei debiti contributivi di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989, in una logica di semplificazione del procedimento di concessione previsto in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore in un numero di rate maggiore di 24 e fino a 60.

Infatti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la concessione del prolungamento della dilazione a 36 e a 60 rate prevede un'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 116, comma 17, della legge n. 388 del 2000. Pertanto il comma 2 stabilisce che tale autorizzazione ministeriale non sia più necessaria per gli Enti coinvolti (INPS e INAIL) a far data dal 1° gennaio 2025.

Laddove la regolamentazione per la concessione dalla rateizzazione fosse definita dai Cda degli enti coinvolti e fosse allineata ai criteri di concessione attualmente vigenti, si avrebbe un alleggerimento della procedura amministrativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, evidenzia che, in caso di recupero coattivo del debito, attraverso gli agenti della riscossione, il contribuente può già ottenere un'ampia rateizzazione fino a 72 rate e, in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendente dalla propria volontà, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

Il passaggio dalla fase amministrativa al recupero coattivo prevede per il contribuente, oltre al pagamento degli interessi e delle sanzioni già dovuti, il pagamento dell'aggio a favore dell'Agenzia dell'Entrate Riscossioni per la remunerazione delle attività intraprese per il recupero dei contributi. Pertanto, l'incremento del periodo di rateizzazione in fase amministrativa porterebbe a ridurre l'attività degli agenti della riscossione.

Ciò premesso, la disposizione si qualifica come intervento di semplificazione procedimentale con effetti a vantaggio del richiedente, semplificando la procedura amministrativa per la richiesta della rateizzazione, e dell'Istituto, che può beneficiare di una riduzione dei costi amministrativi di gestione nonché velocizzare l'introito dei debiti contributivi. In definitiva non si stimano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Durante l'esame in prima lettura, **il rappresentante del Governo** ha asserito che le disposizioni “non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto [...] si limitano a semplificare la procedura amministrativa prevista per l'autorizzazione della rateizzazione, potendo altresì contribuire a velocizzare l'introito dei debiti contributivi”<sup>9</sup>.

**Al riguardo**, si osserva che dalle disposizioni potrebbe in realtà scaturire un incremento dei casi per i quali è consentita la dilazione fino a 60 rate del debito contributivo, essendo l'elenco demandato all'emanazione di un apposito decreto interministeriale. Si ricorda che la norma di cui si prevede la cessazione di efficacia al comma 2 circoscrive a oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative il beneficio della dilazione a 60 rate. In caso di estensione ad altri casi, potrebbe verificarsi un allungamento dei tempi di pagamento, con possibili effetti per i bilanci di INPS e INAIL. Su tale aspetto sarebbe pertanto utile acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo, anche in relazione all'ammontare delle somme che potrebbero essere coinvolte.

---

<sup>9</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

## Articolo 24

### ***(Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)***

Il comma 1, ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, dispone l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023 (ai sensi del quale, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le amministrazioni pubbliche, per i propri dipendenti iscritti alla gestione *ex* INPDAP costituita presso l'INPS, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, ovvero quelle relative alle retribuzioni decorrenti dal gennaio 2005), anche al personale di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967 (si tratta del personale di cui alla rubrica), iscritto a enti previdenziali italiani.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati. Il rappresentante del Governo ha chiarito che la stima degli oneri “è stata effettuata prendendo in considerazione la platea del personale a contratto” in questione “che, per periodi e annualità diverse fino al 31 dicembre 2004, risulta presentare vuoti contributivi e necessita, pertanto, di un'integrazione di contributi previdenziali, pari complessivamente a 37 unità di personale. In particolare, fa presente che la somma degli oneri connessi alle unità di personale, ricomprese nella suddetta platea, assunte con contratto regolato dalla legge italiana, e degli oneri relativi alle unità di personale che, nell'ambito della medesima platea, sono state assunte con contratto regolato dalla legge locale, ammonta a circa 257.272 euro, cui si aggiungono 52.970 euro per possibili vuoti contributivi relativi a cinque ulteriori unità di personale in relazione alle quali sono in corso verifiche sull'*an* e sul *quantum* delle integrazioni previdenziali, nonché una quota integrativa pari a circa 40.000 euro prudenzialmente stimata, al fine di fare fronte a eventuali nuove domande, attualmente non previste”<sup>10</sup>.

**Al riguardo**, si premette che all'articolo 1, comma 131, della legge n. 213 del 2023 sono stati ascritti dalla relativa RT oneri in termini di minori entrate contributive valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, imputati sul solo saldo netto da finanziare. La suddetta RT chiarisce che la norma, dichiarando assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell'INPS (*ex*-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici, stimata nell'ammontare di 200 milioni di euro in riferimento al 2022. La stima include anche la quota di contributi a carico del lavoratore correttamente trattenuta dal datore di lavoro pubblico al momento del pagamento della retribuzione.

---

<sup>10</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

In merito all'onere di 350.000 euro annui stimato in relazione alla norma in esame, si prende atto degli elementi di dettaglio, che sembrano chiaramente desunti da dati amministrativi, forniti dal rappresentate del Governo, per cui non si formulano osservazioni.

Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento, andrebbe valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, sulla quale peraltro non si sollevano rilievi critici.

### **Articolo 25**

#### ***(Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva)***

Il comma 1, integrando gli articoli 24 e 29 del decreto legislativo n. 46 del 1999, prevede che i ricorsi (in materia contributiva) contro l'iscrizione al ruolo, nonché contro l'esecuzione e gli atti esecutivi, siano notificati presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

**La RT** assicura che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 26**

#### ***(Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house)***

Il comma 1, aggiungendo il comma 7-bis all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società *in house* del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società INPS servizi spa per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima.

**La RT** afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che eventuali servizi affidati a Inps Servizi S.p.a. da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 27**

#### ***(Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)***

Il comma 1 dispone che i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni

previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.

Il comma 2 considera irrevocabile l'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, e stabilisce che le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

**La RT** ricorda che, secondo il quadro normativo di riferimento, i lavoratori dipendenti, iscritti alle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) o ai fondi dei trattamenti di previdenza pubblica (ex ENPAS e ex INADEL) gestiti dall'INPS (ex INPDAP), sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45 ha esteso la facoltà di iscrizione ai pensionati pubblici e ai dipendenti e pensionati delle Pubbliche Amministrazioni non iscritti obbligatoriamente, fissando il termine ultimo per l'esercizio dell'opzione al 31 maggio 2008. Attualmente possono mantenere l'iscrizione i lavoratori già iscritti in procinto di andare in pensione e possono iscriversi facoltativamente i nuovi assunti presso gli enti per i quali non è prevista l'obbligatorietà di iscrizione (possibilità concessa anche ai lavoratori in mobilità verso gli stessi enti).

L'articolo 1, comma 483, della legge n. 160 del 2019, ha previsto la riapertura dei termini per l'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996, per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2020) non risultano iscritti alla citata gestione unitaria.

Il successivo comma 484 ha rinviato per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 483 ad apposito decreto interministeriale.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186 del 5 agosto 2021 è stato pubblicato il D.M. 12 maggio 2021, n. 110, "Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", con cui è stato adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 160 del 2019, in vigore con decorrenza 20 agosto 2021.

Ad esito del periodo di riapertura dell'adesione al Fondo si è registrata l'iscrizione volontaria di 6.650 lavoratori pubblici in servizio e di 3.988 pensionati.

Tuttavia, sia la difficoltà di molti pensionati nell'accesso all'informazione in relazione alla breve finestra concessa dalla norma, sia la maggiore attrattività del fondo verificatasi a seguito dell'introduzione di prestazioni di *welfare*, tra l'altro nel campo della prevenzione sanitaria e della formazione, hanno fatto sì che tuttora pervengano molte richieste di adesione che non possono essere soddisfatte a causa dello spirare del termine normativo. Infatti, l'adesione dei dipendenti dell'INPS, maggiormente

informati sulla possibilità di aderire, è risultata di 5.936 lavoratori, oltre il 32% della platea potenziale.

La gestione è finanziata con il contributo dei lavoratori nella misura dello 0,35% commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, e con il contributo dei pensionati nella misura dello 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lordi mensili, importo annualmente rivalutato secondo le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D. Per l'anno 2023 l'importo ammonta a euro 778,93.

Le prestazioni della gestione sono previste dalla legge (D.M. 28 luglio 1998, n. 463) e vengono finanziate esclusivamente con i contributi versati dagli iscritti. Tra le prestazioni rientrano anche prestiti e mutui, la cui concessione è legata al rientro delle somme prestate in precedenza, aumentate degli interessi maturati. Le altre prestazioni possono essere suddivise in due tipologie: i) non autosufficienza e ii) formazione che sono erogate, non solo ai contribuenti "0,35%", e "0,15%" ma a tutta la platea dei pensionati non contribuenti. Nell'ultimo anno si è aggiunta a queste due tipologie anche una forma sperimentale di tutela sanitaria fornita dall'inserimento di una prestazione di *screening* gratuiti per la prevenzione dei tumori dell'apparato genitale maschile, dell'apparato genitale femminile e dei melanomi. Anche in questo caso l'equilibrio della gestione è a budget annuale, cioè la spesa per prestazioni è contenuta entro il limite delle risorse disponibili attraverso le entrate contributive, come si evince dalla tabella seguente in cui sono riportati i flussi nell'ultimo triennio al netto di prestiti e mutui.

<b>2016 – 2022 Prestazioni e Contributi al netto del Credito della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (importi in milioni di euro)</b>							
	Anno						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
prestazioni (totale)	295,3	373,0	340,9	406,9	396,0	421,5	430,2
contributi	411,1	410,3	431,8	429,7	434,5	444,3	468,6

Nell'ultimo triennio l'importo speso per prestazioni rappresenta circa il 93% dei contributi incassati; pertanto, si ipotizza che il maggiore gettito contributivo derivante dalla proposta possa essere impiegato ampliando proporzionalmente il finanziamento delle prestazioni.

La norma in esame prevede una riapertura strutturale dei termini di adesione a favore di coloro che non hanno esercitato il diritto nei termini previsti dalle precedenti finestre normative e dei nuovi assunti e pensionati. A oggi neoassunti e nuovi pensionati hanno una finestra limitata per l'adesione che può avvenire alla data di assunzione per i primi e al momento del pensionamento per i secondi. La disposizione ampliherebbe questa finestra consentendo l'adesione anche in un momento successivo.

Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS n. 219 del 9 novembre 2022 è stata istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463, una nuova

prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che integra le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata).

Con lo stesso provvedimento è stato adottato il “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali”, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data.

La nuova prestazione si inserisce nell’ambito delle prestazioni creditizie, in particolare dei prestiti, in ossequio alla citata disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463 che stabilisce che la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali provvede “ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell’equilibrio finanziario della gestione”.

La nuova prestazione sarà erogata, nel rispetto dell’equilibrio finanziario della Gestione di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera f), del DM 463/1998, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente dalla medesima Gestione all’attività creditizia. L’autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria è esposta al comma 1, articolo 5, del medesimo DM. L’equilibrio della gestione è garantito in quanto l’erogazione delle prestazioni, secondo graduatorie determinate da bandi pubblici, avviene nei limiti delle risorse sostenibili stanziare annualmente e garantisce dall’accrescersi incontrollato della spesa a seguito delle nuove adesioni.

Il pericolo di autoselezione della platea, cioè di favorire solo le iscrizioni di coloro che fossero interessati a qualche forma di prestazione non si paventerebbe per i pensionati pubblici in quanto già risultano fruitori di tutte le prestazioni di *welfare* e in quanto avrebbero già potuto aderire e richiedere prestazioni con la precedente apertura normativa. In merito alle richieste di iscrizione dei neopensionati per poter beneficiare dell’anticipo TFS/TFR, il comma 2, oltre a prevedere l’irrevocabilità dell’iscrizione, regola anche la richiesta di prestazioni di *welfare* cui si avrebbe accesso soltanto decorso un anno dall’iscrizione al Fondo. Infine, l’autoselezione non comprometterebbe in ogni caso l’equilibrio della gestione in quanto l’erogazione delle prestazioni, secondo graduatorie determinate da bandi pubblici, avviene nei limiti delle risorse sostenibili stanziare annualmente e garantisce dall’accrescersi incontrollato della spesa a seguito delle nuove adesioni.

Le platee di riferimento, interessate dalla proposta in esame, sono le seguenti:

1. i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che non abbiano già aderito.
2. i pensionati, già dipendenti di Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo, che non abbiano già aderito.

Si ipotizza che la riapertura dei termini decorra dal 1° gennaio 2024.

Per la stima della platea al punto 1, il numero di dipendenti non iscritti è stato dedotto dal Conto Annuale-MEF 2021 e quantificato pari a circa 54.000 unità. Tenuto conto della precedente riapertura dei termini si stima che possa aderire volontariamente un contingente di 500 unità l'anno in aggiunta ai neoassunti che avrebbero comunque scelto di aderire sulla base della normativa vigente. L'imponibile medio è pari a 47.000 euro.

Le informazioni per l'individuazione della platea al punto 2 sono state tratte dai dati delle pensioni in pagamento. I pensionati diretti non aderenti alla Gestione Credito e Welfare sono circa 2,3 milioni, con esclusione di coloro che sono al di sotto dell'importo minimo e considerati i pensionati delle gestioni private ex dipendenti di amministrazioni non iscritte obbligatoriamente. Tenuto conto dell'apertura già avvenuta e delle percentuali di adesione rilevate dal 2012 si è stimato un contingente di 2.000 unità l'anno in aggiunta ai neopensionati che avrebbero comunque scelto di aderire sulla base della normativa vigente. L'imponibile medio è pari a 34.700 euro.

La tabella di seguito riporta schematicamente le informazioni principali per le platee interessate.

platea di riferimento	numero	imponibile medio	aliquota
Platea 1	500	47.000	0,35%
Platea 2	2.000	34.700	0,15%

Lo sviluppo del maggior gettito contributivo, con ipotesi di entrata in vigore dal primo trimestre 2024 nel decennio 2024-2033, è esposto nella tabella seguente. Le adesioni sono state previste uniformemente distribuite nel primo semestre 2024, mentre per gli anni successivi a metà anno.

#### Valutazione del maggiore gettito contributivo derivante dall'apertura dei termini di adesione alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e Sociali

Anno	Platea1	Platea2	Totale
			(milioni di euro)
2024	0,06	0,08	0,14
2025	0,12	0,16	0,28
2026	0,20	0,26	0,46
2027	0,28	0,36	0,64
2028	0,36	0,46	0,82
2029	0,44	0,56	1,00
2030	0,53	0,66	1,19
2031	0,61	0,76	1,37
2032	0,70	0,85	1,55
2033	0,79	0,94	1,74

Essendo le prestazioni a budget, l'equilibrio annuale risulta sempre garantito così come la sostenibilità nel decennio di valutazione. Nella tabella seguente è riportato anche lo sviluppo del maggior onere per prestazioni di welfare, prudenzialmente posto

pari alle maggiori risorse finanziarie disponibili che, annualmente, costituiscono il limite di spesa massima erogabile.

Anno	Maggior gettito contributivo	Maggior onere
	(milioni di euro)	
2024	0,14	-0,14
2025	0,28	-0,28
2026	0,46	-0,46
2027	0,64	-0,64
2028	0,82	-0,82
2029	1,00	-1,00
2030	1,19	-1,19
2031	1,37	-1,37
2032	1,55	-1,55
2033	1,74	-1,74

La norma, pertanto, non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, per quanto attiene alla quantificazione delle maggiori entrate contributive, non si hanno osservazioni da formulare sulla base dei dati forniti, in relazione ai quali, tuttavia, mentre non si dispone di elementi di valutazione circa le platee indicate, si osserva che riportano valori unitari medi di stipendi e pensioni che appaiono moderatamente sovrastimati. Non ci sono osservazioni alla luce del fatto che le prestazioni aggiuntive potranno comunque essere erogate solo nel limite delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di graduatorie determinate da bandi pubblici e che la tabella riportata dalla RT riferita al periodo 2016-2022 attesta il costante equilibrio finanziario fra prestazioni e contributi.

Peraltro, la RT ricalca nella sua impostazione quella relativa all'analogha disposizione recata dai commi 483-485 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la quale escludeva la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per effetto della riapertura dei termini per l'iscrizione alla gestione delle prestazioni sociali e creditizie.

Si ritiene infine di escludere riflessi in termini di minor gettito fiscale conseguente al pagamento del contributo alla Gestione, in quanto non si tratta di un contributo obbligatorio, tale non essendo l'iscrizione a detta Gestione.

## **Articolo 28**

### ***(Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego)***

Il comma 1 consente ai dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, di iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative

dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto all'articolo 23-*octies* del decreto-legge n. 267 del 1972 per le organizzazioni rappresentate nel CNEL.

Il comma 2 esclude il personale in quiescenza di cui al comma 1 dal computo ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali cui è iscritto ai sensi del medesimo comma 1.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce del carattere ordinamentale della disposizione.

### **Articolo 29**

#### ***(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)***

Il comma 1 dispone che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 (APE sociale), e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (riservato ai cd. lavoratori precoci), di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il comma 2 stabilisce che le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al DPCM 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al DPCM 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di natura ordinamentale.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che le domande potranno trovare accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla normativa vigente, residueranno le necessarie risorse finanziarie e che i tendenziali di spesa sono verosimilmente determinati scontando l'integrale utilizzo degli stanziamenti.

### **Articolo 30**

#### ***(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)***

Il comma 1, aggiungendo il settimo comma nell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, autorizza il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma (si rinvia alla RT per il contenuto di tali commi), fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma (in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro e all'ammontare della retribuzione corrisposta), può chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma (ovvero versando all'INPS la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate).

Il comma 2 incrementa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025:

- a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
- b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
- c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori cd. precoci)<sup>11</sup>.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** rappresenta che l'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 disciplina la regolarizzazione dei periodi contributivi caduti in prescrizione, dando facoltà al datore di lavoro di costituire, tramite la corresponsione della riserva matematica, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi (comma 1).

La norma concede inoltre la possibilità al lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione della rendita (comma 5); tale facoltà sussiste anche nel caso in cui il lavoratore abbia già ottenuto la pensione e può essere esercitata anche dai superstiti del lavoratore.

La legge non prevede una specifica disposizione sulla scadenza della facoltà di costituzione della rendita vitalizia; tuttavia, va evidenziato che la Suprema Corte ha recentemente confermato che, in base al principio di certezza del diritto, sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato può esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 per i

---

<sup>11</sup> La citata autorizzazione di spesa reca uno stanziamento iniziale, in seguito rideterminato ad opera di successivi provvedimenti legislativi, di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale (sentenza a Sez. Unite, n. 21302 del 14 settembre 2017).

Le strutture territoriali dell'INPS, in assenza di istruzioni amministrative a livello centrale e sulla base delle indicazioni fornite dalle Avvocature distrettuali che eccepivano la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, hanno agito in modo non uniforme rispetto ai termini di prescrizione.

La disposizione in esame istituisce un nuovo diritto in capo al lavoratore per consentire la costituzione della rendita vitalizia successivamente alla scadenza dei termini prescrizionali.

#### **Valutazione degli effetti finanziari**

Gli effetti finanziari del provvedimento sono valutati sulle seguenti platee:

- domande pervenute che non risultano ancora definite per effetto della scadenza dei termini prescrizionali;
- domande non ancora presentate (che saranno presumibilmente presentate dopo l'entrata in vigore della disposizione) che risulteranno non conformi rispetto ai termini prescrizionali.

Per entrambi i collettivi vengono valutati i contributi derivanti dal versamento dell'importo dovuto ed i relativi oneri pensionistici (in termini di anticipo e di maggiore importo).

Sulla base dei dati amministrativi riferiti alle domande di costituzione di rendita vitalizia presentate negli ultimi anni sono state desunte le seguenti informazioni:

- ✓ 10.000 pratiche respinte per scadenza dei termini prescrizionali alla data di entrata in vigore della disposizione;
- ✓ importo medio della riserva matematica dei lavoratori pari a 10.500 euro per un periodo riscattato mediamente pari a 47 settimane.

Il numero dei soggetti che sceglie la rateizzazione in 60 mesi è stato posto pari al 70%, mentre la parte restante versa la riserva matematica in un'unica soluzione. È stata inoltre ipotizzata una percentuale di accoglimento del 50% delle pratiche in questione.

Il flusso annuo di nuove domande accolte con termini scaduti è stato valutato in 400 unità l'anno; inoltre, in considerazione dell'età media dei soggetti interessati (pari a poco meno di 59 anni) è stata ipotizzata una equidistribuzione dei pensionamenti nell'arco di otto anni.

Ipotizzando una pensione mensile media pari a 1.600 euro, una maggiorazione dell'importo pari al 3% e un anticipo medio di 2 anni per il 20% dei soggetti coinvolti (determinata sulla base delle evidenze amministrative delle rendite vitalizie attivate negli ultimi anni), si ottengono gli effetti finanziari riportati nella tabella 1, che decorrono dal 1° gennaio 2024.

**Tabella 1 - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia - Al lordo degli effetti fiscali**

*(importi in milioni di euro) - Onere (-) /risparmio (+)*

Anno	Domande pervenute fino all'entrata in vigore della norma		Domande successive all'entrata in vigore della norma		Totale
	Contributi	Oneri pensionistici	Contributi	Oneri pensionistici	
2024	19,4	-1,5	1,6	-0,1	19,4
2025	7,4	-4,7	2,2	-0,5	4,4
2026	7,4	-6,7	2,8	-1,1	2,4
2027	7,4	-7,2	3,5	-1,7	2,0
2028	7,4	-7,8	4,1	-2,4	1,3
2029	3,7	-8,3	4,5	-3,1	-3,2
2030	0,0	-8,9	4,6	-3,9	-8,2
2031	0,0	-9,5	4,7	-4,7	-9,5
2032	0,0	-8,2	4,8	-5,5	-8,9
2033	0,0	-5,0	4,9	-6,0	-6,1

La tabella 2 riporta i risultati al netto degli effetti fiscali ipotizzando un'aliquota pari al 25%.

**Tabella 2**

**Disposizioni in materia di prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia Al netto degli effetti fiscali**

*(importi in milioni di euro) - Onere (-) /risparmio (+)*

Anno	Domande pervenute fino all'entrata in vigore della norma		Domande successive all'entrata in vigore della norma		Totale
	Contributi	Oneri pensionistici	Contributi	Oneri pensionistici	
2024	14,6	-1,5	1,2	-0,1	14,2
2025	5,6	-4,7	1,7	-0,5	2,1
2026	5,6	-6,7	2,1	-1,1	-0,1
2027	5,6	-7,2	2,6	-1,7	-0,7
2028	5,6	-7,8	3,1	-2,4	-1,5
2029	2,8	-8,3	3,4	-3,1	-5,2
2030	0	-8,9	3,5	-3,9	-9,3
2031	0	-9,5	3,5	-4,7	-10,7
2032	0	-8,2	3,6	-5,5	-10,1
2033	0	-5,0	3,7	-6,0	-7,3

Il comma 3 prevede la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, e in particolare la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 che, sulla base delle risultanze conseguenti al riconoscimento delle prestazioni previste a normativa vigente come accertate, a seguito dell'attività di monitoraggio, presenta le necessarie disponibilità.

**Al riguardo**, si premette che l'alinea del comma 3 quantifica gli oneri come somma delle minori entrate fiscali (connesse all'incremento delle deduzioni derivanti dai

maggiori versamenti contributivi) e dei maggiori oneri pensionistici, di seguito riscontrabili nelle ipotesi e nelle tabelle riportate nella RT. La lettera a) del comma 3 utilizza con finalità di copertura le maggiori entrate contributive lorde, al netto di quelle di fatto utilizzate dalla lettera b), ma senza scontare gli effetti fiscali che sono contabilizzati negli oneri.

Ciò premesso, sulla base dei dati forniti, che sembrano desunti da dati amministrativi o comunque realistici, e delle ipotesi formulate, che appaiono plausibili, si riscontra positivamente la quantificazione del maggior gettito contributivo relativo alle domande già presentate, evidentemente calcolata sulla base di una distribuzione lineare dei versamenti rateali nell'arco del primo anno di applicazione della norma, che la RT e il dispositivo individuano nel corrente anno ma che andrebbe invece individuato nel 2025. Permanendo tale scelta, superata dai tempi di approvazione del presente ddl, appare chiara una sovrastima della contribuzione inerente al 2024 e una corrispondente sottostima di quella inerente al 2029.

Rispetto alle ipotesi assunte dalla RT, sarebbe comunque utile acquisire evidenza delle metodologie di calcolo utilizzate, con particolare riguardo alle ragioni sottostanti all'ipotesi di accoglimento del 50 per cento delle domande presentate.

Si osserva poi che il maggior gettito contributivo correlato alle nuove domande (400 annue) risulta sottostimato già a partire dal primo anno, sia pur in misura contenuta<sup>12</sup>.

Per quanto riguarda la copertura di cui alla lettera b), il rappresentante del Governo ha confermato l'ipotesi formulata dagli uffici della Camera dei deputati per la quale "le minori spese, [...], derivanti dalla novella di cui al comma 1, in materia di costituzione di una rendita vitalizia in relazione a contributi pensionistici prescritti, corrispondono ai minori trasferimenti da erogare negli anni 2024 e 2025 all'INPS in relazione ai maggiori contributi acquisiti, al netto degli effetti fiscali e dei maggiori oneri pensionistici previsti per i medesimi esercizi"<sup>13</sup>.

Si fa presente poi che, mentre i contributi vengono nella seconda tabella nettizzati degli effetti fiscali, la stessa operazione non viene effettuata rispetto agli oneri pensionistici, il che determina una sovrastima degli aspetti onerosi della misura in esame.

Per quanto attiene al calcolo dei maggiori oneri pensionistici, la quantificazione risulta corretta, nel presupposto che le ipotesi sull'importo medio pensionistico di 1.600

---

<sup>12</sup> Infatti, atteso che il versamento di 10.500 euro riguarderebbe 400 soggetti annui, si registrerebbe un introito di 1.260.000 euro annui per la quota che opta per il versamento in unica soluzione (ovvero 120 soggetti, il 30% del totale, secondo la RT) e un introito di 590.000 euro circa annui per ogni "classe" di aderenti (ovvero 280 soggetti, il 70% del totale), che si cumulerebbe con l'importo dell'anno precedente per i primi 5 anni (atteso che la rateizzazione è quinquennale), per poi stabilizzarsi (al netto della crescita fisiologica dei redditi). Pertanto nel primo anno il gettito contributivo lordo dovrebbe attestarsi su 1.850.000 euro (in luogo di 1.600.000 riportato dalla RT). Tale iniziale lieve discrasia, atteso che il fenomeno della stratificazione delle rate versate nel corso degli anni viene correttamente quantificato (con l'aggiunta di circa 600.000 euro per ogni anno), si riverbera conseguentemente negli esercizi successivi.

<sup>13</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

euro, sull'equidistribuzione dei pensionamenti nell'arco di 8 anni e sull'anticipo di 2 anni del pensionamento per il 20% dei soggetti siano a loro volta corrette, risultando comunque plausibili.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT circa il monitoraggio sull'andamento dell'autorizzazione di spesa relativa al pensionamento anticipato dei lavoratori cd. precoci, non si hanno osservazioni da formulare sulla copertura di cui alla lettera c).

Infine, considerati i tempi ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del presente provvedimento andrebbe valutata l'opportunità di posticipare al 2025 la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

### **Articolo 31**

***(Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)***

Il comma 1, al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, consente che le riunioni degli organi statuari degli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 si svolgano, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 2 dispone che gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce del carattere non precettivo dell'articolo in esame.

### **Articolo 32**

***(Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche)***

L'articolo, composto di un unico comma, introduce i nuovi commi 784-*quinquies*-784-*septies* nell'articolo 1 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019). Si istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche (comma 784-*quinquies*); si provvede all'istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi; si stabilisce che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati (comma 784-*sexies*); si rinvia ad un decreto del Ministro

dell'istruzione e del merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio (comma 784-*septies*).

**La RT** annessa al ddl iniziale conferma che le disposizioni sono mirate al potenziamento degli interventi in materia di sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico, precisa che con l'introduzione del comma 784-*quinquies* all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, si costituisce l'albo delle buone pratiche dei PCTO, assicurando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro è già operativa e al suo interno è già prevista la sezione "Storie di alternanza" nella quale sono descritte le buone pratiche.

Pertanto, all'attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Quanto al comma 784-*sexies*, che istituisce l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, rileva che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché, come espressamente previsto, all'attuazione dello stesso si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, sottolinea che è espressamente previsto che la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non dia diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

**Al riguardo**, sull'istituzione dell'Albo, alla luce degli elementi forniti dalla RT secondo cui sarebbe già operativa la piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro, al cui interno è già prevista la sezione "Storie di alternanza" nella quale sono descritte le buone pratiche, non ci sono osservazioni.

In relazione all'istituzione con apposito decreto ministeriale dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, pur in considerazione delle rassicurazioni intervenute nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>14</sup>, sarebbe comunque utile acquisire elementi e dati idonei a comprovare che sia possibile fare fronte alle spese di funzionamento dell'Osservatorio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili del Ministero dell'istruzione.

---

<sup>14</sup> In particolare il rappresentante del Governo ha affermato che "il Ministero dell'istruzione e del merito potrà assicurare il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero.". Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 24 settembre 2024, pagina 44.

### **Articolo 33** *(Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia)*

Il comma 1, al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, modificando il comma 1250 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, aggiunge all'elenco delle destinazioni del Fondo per le politiche della famiglia gli interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia, prima ricompresi nell'ambito della disposizione relativa ai consultori familiari (comunque finanziati a valere sul medesimo Fondo).

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che i citati interventi erano già previsti tra le destinazioni del fondo, in quanto ricompresi nella disposizione relativa ai consultori familiari.

### **Articolo 34** *(Permessi non retribuiti)*

Il comma 1 dispone che i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, ratificato dalla legge n. 561 del 1956, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, possono usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato di durata non superiore a 8 ore lavorative mensili.

Il comma 2 impone ai dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 di farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni nel presupposto che dalla disposizione ora introdotta non derivi l'obbligo di sostituire il personale in permesso, che prevede un massimo corrispondente a circa un giorno lavorativo al mese. Sul punto, il rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura ha affermato che "da tali disposizioni non derivano oneri connessi alla sostituzione del personale che usufruisce dei predetti permessi"<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 24 settembre 2024.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Set. 2024

[Nota di lettura n. 182](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (**Atto del Governo n. 186**)

"

[Nota di lettura n. 183](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (**Atto del Governo n. 188**)

"

[Nota di lettura n. 184](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 196**)

"

[Nota di lettura n. 185](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (**Atto del Governo n. 194**)

"

[Nota di lettura n. 186](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (**Atto del Governo n. 192**)

"

[Nota di lettura n. 187](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (**Atto del Governo n. 193**)

"

[Nota di lettura n. 188](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (**Atto del Governo n. 195**)

Ott. 2024

[Nota di lettura n. 189](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (**Atto del Governo n. 198**)

"

[Nota di lettura n. 190](#)

**A.S. 1236:** "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)

“

[Nota di lettura n. 191](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (**Atto del Governo n. 199**)

“

[Nota di lettura n. 192](#)

**A.S. 1256:** "Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria"